



# **diritto** **religioni**

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2009**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**7**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno III - n. 1-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

**SEZIONI**

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

**DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

**SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

**RESPONSABILI**

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

**SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

**RESPONSABILI**

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: martedes@unina.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decoro tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

**31 ottobre 2008 – I section - n. 40825/98 - Case of Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas and others v. Austria**

### **Testimoni di Geova – Austria - Personalità giuridica - Confessioni religiose - Libertà religiosa**

Fonte: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20505814&skin=hudoc-en&action=request>

A seguito del rifiuto da parte dello Stato austriaco di riconoscere personalità giuridica alla confessione dei Testimoni di Geova, la Corte ricorda che l'autonomia delle confessioni religiose è indispensabile al pluralismo in una società democratica. Il Governo austriaco non ha fornito le ragioni sufficienti a giustificare il rifiuto di tale riconoscimento, e l'ingerenza manifestata non può essere considerata una restrizione "necessaria" per la salvaguardia della libertà religione, così come previsto dall'art. 9 CEDU, che pertanto è stato violato. La Corte ha ritenuto che potesse essere legittimo far attendere dieci anni una comunità religiosa prima di accordarle lo statuto di associazione confessionale nel caso in cui la comunità in questione fosse di recente creazione, e dunque sconosciuta, ma tale comportamento non si giustifica per una comunità come i Testimoni di Geova, esistenti stabilmente da lungo tempo sia in ambito nazionale che internazionale, e dunque ben conosciuta dalle autorità. Per questo tipo di comunità i pubblici poteri dovrebbero poter verificare più rapidamente se soddisfano le condizioni poste dalla legislazione nazionale, e pertanto la Corte conclude che la differenza di trattamento denunciata dai Testimoni di Geova contro il Governo austriaco non è fondata su un motivo "obiettivo e ragionevole", sulla base del combinato disposto degli artt. 14 e 9 CEDU<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Precedenti giurisprudenziali.* Corte Europea dei diritti dell'uomo -26 settembre 1996- Manoussakis e altri c. Grecia: *Pur spettando agli Stati di controllare se un movimento o un'associazione persegue, per fini apparentemente religiosi, attività che si pongono in contrasto con l'interesse pubblico, allorquando la confessione religiosa sia 'conosciuta' dalla legislazione statuale, il diritto di libertà religiosa garantito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo esclude qualsiasi potere discrezionale da parte dello Stato di determinare se le credenze religiose o i mezzi usati per esprimere tali credenze siano legittimi. Di conseguenza, il rifiuto di un'autorizzazione ad aprire un luogo di culto, posto in essere attraverso comportamenti ostruzionistici da parte delle autorità della Repubblica Greca, integra una violazione dell'art. 9 della Convenzione.* Corte Europea dei diritti dell'uomo - 5 aprile 2007 - Church of Scientology Moscow c. Russia: *Nel caso de quo la Chiesa di Scientology di Mosca, ufficialmente registrata come associazione legalmente riconosciuta ai sensi della legge del 25 ottobre 1990, aveva avanzato nuovamente domanda di riconoscimento legale nel 1998, sulla base dei requisiti richiesti dalla nuova legge del 1997. Tale richiesta era stata ripetutamente rifiutata dal Dipartimento di Giustizia. La Corte Europea ha stabilito che quando una comunità religiosa esiste ed è strutturalmente organizzata l'art. 9 della Convenzione deve essere interpretato alla luce dell'art. 11 che salvaguardia l'attività associativa da indebite interferenze statali. Riferimenti dottrinali: TULLIO SCOVAZZI, *Libertà di religione e testimoni di Geova secondo due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in*

---

*Quad. dir. Pol. Eccl.*, 1994, p. 719 ss.; SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in AA. VV., *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di VITTORIO PARLATO-GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Torino, 1995, p. 20 ss.; AA. VV., *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, a cura di GEORGE ROBBERS, Milano-Baden-Baden, 1996; JEAN PAUL WILLAIME, *Sociologia delle religioni*, Bologna, 1996; AA.VV., *Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato*, a cura di RAFFAELE COPPOLA-LUCA TROCCOLI, Bari, 1997; GERMANA CAROBENE, *La Corte Europea e lo status delle minoranze in Grecia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1998, 1, pp. 123-134; GIOVANNI DI COSIMO, *Alla ricerca delle confessioni religiose*, in *Dir. Eccl.*, 1998, I, p. 421 ss., MARIO TEDESCHI, *Le comunità religiose nell'Unione Europea*, in *Filosofia dei diritti umani*, IV, fasc. 10, 2002.

# Corte Europea dei Diritti dell'uomo

## 6 Novembre 2008, n. 5891100 Case of Leela Foerderkreis E.V. and others v. Germany

**Libertà religiosa – Sette religiose – Diritto di informazione – Limiti all'esercizio della libertà religiosa – Manifestazione della libertà religiosa**

**Fonte:** [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

Le misure adottate dal Governo tedesco per informare i cittadini dei pericoli derivanti da nuovi movimenti religiosi, o sette, costituiscono delle restrizioni legittime all'esercizio del diritto di libertà religiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 9 CEDU. I principi professati dal movimento di Osho sono di "sufficiente forza, serietà, coesione ed importanza" da meritare la tutela ex art. 9 CEDU. Inoltre, sebbene la campagna informativa del Governo tedesco costituisse una interferenza al libero esercizio della libertà religiosa, essa non costituiscisse violazione del diritto garantito dall'art. 9 CEDU. In primo luogo, le misure adottate dal governo tedesco devono considerarsi legittime in quanto "prescritte dalla legge". In questo caso, infatti, il Basic Law assegna al Governo il dovere di raccogliere le informazioni necessarie sulle questioni di pubblico interesse, tra cui rientra sicuramente il fenomeno delle sette. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che le misure contestate "perseguono uno scopo legittimo", che nel caso di specie consiste nella tutela della salute pubblica, dell'ordine pubblico, nella protezione dei diritti e delle libertà altrui. In particolare, si trattava di dare ai cittadini tutte le informazioni riguardo ai nuovi movimenti religiosi e ai pericoli che derivano dalla loro adesione. Per questo motivo, dopo aver considerato il contesto sociale e culturale in cui la vicenda si è svolta, i giudici della Corte hanno ritenuto che le misure fossero anche "necessarie in una società democratica", in considerazione del numero crescente di movimenti settari pseudo-religiosi e la loro attrazione per i giovani<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Precedenti giurisprudenziali.* Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – 13 dicembre 2001 - Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova: *Il ricorso è presentato dalla Metropolitan Church of Bessarabia contro il rifiuto opposto dallo Stato di riconoscerla come chiesa, con la conseguente impossibilità per i ministri di svolgere il loro servizio, per i membri di esercitare il loro culto, e per la chiesa di ottenere la personalità giuridica, con la conseguente tutela giurisdizionale.* La ricorrente, pertanto, lamenta la violazione dell'art. 9 CEDU. Secondo la Corte, *il rifiuto posto dal Governo moldavo di riconoscere la chiesa, costituisce interferenza all'esercizio del diritto di libertà religiosa della chiesa e dei suoi membri, che è legittima sia "perché è prescritta dalla legge" sia perché "persegue uno scopo legittimo", quale la tutela dell'ordine pubblico e della salute pubblica.* Tuttavia, la Corte ha concluso che tale rifiuto costituisce una limitazione all'esercizio della libertà religiosa che non è proporzionata rispetto allo scopo da tutelare, né necessario in una società democratica. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - 27 maggio 2007 - Case of Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldova and others v. Moldova: *Il rifiuto di registrare una Chiesa, riconoscendole personalità giuridica, costituisce una interferenza al diritto di libertà religiosa. Nel caso di specie, tale rifiuto non costituisce una misura*

---

prescritta dalla legge, non avendo alcun fondamento nella legge moldava. Risulta, pertanto, inutile verificare se la misura restrittiva persegue uno scopo legittimo e se è necessaria in una società democratica. Riferimenti dottrinali: GIUSEPPE D'ANGELO, Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e (reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più significativa giurisprudenza, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2003, III, p. 710 ss.; RICHARD PUZA, Religion and Law in Germany, in *European Journal for Church and State Research*, 2002, p. 7 ss.; SILVIO FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in AA. VV., *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di VITTORIO PARLATO-GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Torino, 1995, p. 20 ss. .

## Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

**4 dicembre 2008 – V section - n. 27058/95 - Case of Dogru v. France e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo**

**4 dicembre 2008 – V section - n. 31645/94 - Case of Kervanci v. France**

## Foulard islamico – Espulsione dalla scuola – Principio di laicità - Tutela libertà religiosa

L’espulsione da una scuola superiore pubblica di una studentessa musulmana che durante le lezioni di educazione fisica aveva rifiutato di togliersi il velo non è in contrasto con il diritto di libertà religiosa. In una società democratica in cui molte religioni coesistono può rendersi necessario impostare limitazioni al diritto di libertà religiosa tale da conciliare gli interessi dei diversi gruppi e assicurare il rispetto delle convinzioni di ognuno. Nell’ipotesi di conflitti tra lo Stato e le religioni sulle quali delle profonde divergenze possono sussistere in una società democratica occorre accordare un ruolo preminente agli organi del potere politico. Ancor più se la problematica verte in tema di simboli da esibire all’interno di un istituto scolastico. Incombe sulle autorità nazionali, nell’ambito del margine di apprezzamento concesso alle stesse, di vegliare con grande attenzione che, nel rispetto del pluralismo e delle libertà di ognuno, la manifestazione da parte degli alunni, all’interno delle strutture scolastiche, delle loro convinzioni religiose non si trasformi in misura discriminatoria. Un’attitudine che non rispetti il fondamentale principio della laicità non potrà rientrare nella tutela prevista dall’art.9 Convenzione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Precedenti giurisprudenziali. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, Leyla Sahin c. Turquie, 10 novembre 2005, n. 44774/98; *Il regolamento dell’Università di Instambul – che sottopone l’uso del foulard, per le studentesse, ad alcune restrizioni – costituisce un’ingerenza nel diritto di manifestazione della libertà religiosa. Tale ingerenza è, tuttavia, prevista dalla legge, persegue scopi legittimi ex art. 9.2 della Convenzione Europea, è giustificata nel suo principio e proporzionata agli scopi. Pertanto può essere considerata una “misura necessaria in una società democratica”*. Riferimenti dottrinali: ALESSANDRO FERRARI, *Libertà scolastica e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Torino, 2002; PAOLO CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; GIUSEPPE CAPUTO, *La questione del velo islamico*, in *Quad. dir.pol.eccl.*, 1990, I, pp. 507-509; GAETANO CALATANEO, *Libertà religiosa e diritti fondamentali nelle società pluraliste*, in *Dir.Ecl.*, 1997, III, pp. 597-616; FRANCESCO ONIDA, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1998, I, pp. 279-293; MARIO TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in *Studi di diritto ecclesiastico*, Napoli, 2002, pp. 1-22; PAOLO STEFANI, *La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato*, Bari, Cacucci, 2007; EMILE POULAT, *La solution laïque et ses problèmes*, Paris, 1997; GERMANA CAROBENE, *La libertà di religione, di manifestazione del credo religioso e il rispetto dell’ordine pubblico. Riflessioni in margine all’affaire Leyla Sabin davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo*, in questa Rivista, 1-2, 2006, pp. 621-633; *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale*, a cura di EDUARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, Il Mulino, Bologna, 2005; *I simboli Religiosi tra diritto e culture*, a cura di EDUARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, Giuffré, Milano, 2006.

## **HALDE - Alta autorità per la lotta contro la discriminazione e l'eguaglianza- Francia - Deliberazione n. 2008 – 34, 18 febbraio 2008**

**Festività religiose - Organizzazione degli orari scolastici nelle scuole pubbliche - Diritto di istruzione - Principio di non discriminazione - Riposo sabbatico - Diniego di autorizzazione all'assenza nella giornata del sabato**

**Fonte:** [www.droitdesreligions.net](http://www.droitdesreligions.net)

L'obbligo di assiduità della frequenza scolastica da parte degli alunni non si concilia con un'assenza sistematica il sabato fondata su motivi religiosi. Nella fattispecie uno studente di religione ebraica si era visto opporre dai responsabili del suo istituto superiore il nullaosta alle sue ripetute domande di autorizzazione ad assentarsi da scuola il sabato. Gli obblighi nascenti da una normale attività scolastica non possono prevedere una deroga sistematica all'obbligo di presenza il sabato, giornata nella quale vengono svolte lezioni. Appartiene ai capi di istituto, in applicazione dei loro regolamenti interni, la facoltà di determinare nei casi concreti i limiti da non superare in materia di assenza per motivi religiosi. Si comprende tuttavia che una dispensa generale che riguardi la giornata del sabato contrasta con l'obbligo di assiduità, soprattutto trattandosi dell'insegnamento in scuole secondarie superiori, e pertanto l'istituto scolastico non ha adottato una misura discriminatoria nel rifiutare l'autorizzazione all'assenza sistematica il sabato mattina. Nel caso esaminato, l'Istituto non ha negato all'interessato l'autorizzazione ad assentarsi per le necessità previste dal suo culto, ma si è opposto al carattere ripetitivo di queste assenze, incompatibile con le necessità dell'insegnamento. La scuola pertanto non ha adottato una misura discriminatoria. L'obbligo di assiduità alle lezioni non ha come conseguenza il divieto assoluto di beneficiare individualmente di autorizzazioni all'assenza necessaria all'esercizio di un culto o alla celebrazione di una festa religiosa, nel caso in cui queste assenze sono compatibili col compimento delle attività scolastiche nel rispetto dell'ordine pubblico dell'istituto. Questa posizione è conforme alla giurisprudenza precedente<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Normativa generale*: Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, 26 agosto 1789, art. 10; Legge 1905 sulla separazione tra Stato e Chiesa, art. 1; Decreto n° 91-173 18/02/1991 sui diritti e obblighi degli alunni negli istituti di istruzione pubblica, art. 8; Legge n° 89-486 del 10 luglio 1989 di orientamento sull'educazione, art. 10; Circolare del Ministero dell'Istruzione del 18 maggio 2004; Circolare del Ministero dell'Istruzione del 12 dicembre 1989; Code de l'éducation, (ultima modifica 12 febbraio 2009), art. L-141-6; Code de l'éducation, (ultima modifica 12 febbraio 2009), art. L-811-1; Code de l'éducation, (ultima modifica 12 febbraio 2009), art. L-511-1. *Precedenti giurisprudenziali*: CEDH, n. 44888/98, 27 aprile 1999, Casimiro e C. Ferreira c/ Luxembourg: È inammissibile il ricorso avverso il rifiuto di un istituto scolastico di concedere una dispensa generale che preveda l'esonero dall'obbligo scolastico del figlio richiedente nella giornata del sabato mattina, in ossequio alle

---

prescrizioni religiose della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno. Infatti tale rifiuto può essere considerato, ai sensi dell'art. 9 CEDU, come una restrizione all'esercizio di libertà religiosa resasi necessaria per garantire il rispetto delle regole della società democratica, ed in particolar modo il diritto all'istruzione, che sarebbe gravemente penalizzato dall'assenza sistematica dell'alunno alle lezioni del sabato. Gli Stati hanno il dovere di assicurare ai minori il diritto all'istruzione, che prevale quando entra in conflitto con le istanze connesse all'esercizio del diritto di libertà religiosa dei genitori, e pertanto il provvedimento che preclude la possibilità di dispensare l'alunno dall'obbligo scolastico nella giornata del sabato non viola l'art. 9 CEDU. Conseil d'Etat, n. 125148, 14 aprile 1995, Concistoire central des Israélites de France: L'obbligo di assiduità scolastica non ha per oggetto e non può avere l'effetto di vietare agli allievi che ne fanno domanda di beneficiare individualmente delle autorizzazioni di assenza necessaria all'esercizio di un culto o di una celebrazione religiosa, nel caso in cui le assenze siano compatibili con lo svolgimento degli studi e con il rispetto dell'ordine pubblico. Conseil d'Etat, n. 157653, 14 aprile 1995, Koen: Gli alunni di scuole pubbliche di secondo grado possono beneficiare individualmente delle autorizzazioni all'assenza necessaria all'esercizio del culto o alla celebrazione di festività religiose nel caso in cui le assenze siano compatibili con il compimento dei doveri scolastici e con il rispetto dell'ordine pubblico nell'istituto. Tuttavia, la sistematica deroga dell'obbligo di presenza il sabato mattina costituisce un ostacolo all'assolvimento degli obblighi inerenti alla scolarità degli alunni, poiché comporta la sottrazione di un cospicuo arco di tempo allo svolgimento di corsi e lezioni necessarie ad un costante e graduale apprendimento. Il motivo per cui un allievo non può beneficiare di tale sistematica deroga all'obbligo scolastico può legalmente giustificare un rifiuto di iscrizione da parte dell'istituto. Conseil d'Etat, n. 346893, 27 novembre 1989, Avis "Port du foulard islamique": La libertà riconosciuta agli alunni comporta per essi il diritto di esprimersi e manifestare le loro credenze religiose all'interno dell'istituto scolastico, nel rispetto del pluralismo e della libertà altrui, senza che ciò si ripercuota sulle attività di insegnamento, sui contenuti dei programmi e sull'obbligo di assiduità. Conseil d'Etat, n. 125893, 12 febbraio 1997, Mlle Henny: Nella pubblica amministrazione, delle circolari del Ministro della Funzione pubblica indicano che i capi di servizio possono accordare ai loro dipendenti un'autorizzazione per assentarsi dal lavoro in occasione di una festività religiosa prevista dalla loro confessione, nella misura in cui questa assenza sia compatibile col funzionamento normale del servizio. Il Consiglio di Stato ritiene che commetta un errore di diritto un capo servizio che rifiuta per principio ogni autorizzazione all'assenza per partecipare ad una festa religiosa, senza verificare se la concessione di tale autorizzazione sia o meno compatibile con le necessità di funzionamento normale del servizio. Riferimenti dottrinali: E. BELLARD, L.HERRY, Y. BÉNARD, É. CRÉPEY, JEAN MARIE BURGUBURU, Un siècle de laïcité, in Rapport public du Conseil d'État, La documentation Française, Etudes et documents, n°55/ 2004, pp. 241-401, in <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/>; ALESSANDRO FERRARI, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia, Il Mulino, Bologna, 2002; M. CAPUTO, Scuola laica e identità minoritarie. La via francese all'interculturalità, Brescia, La Scuola, 1998; M. LAUNAY, L'église et l'école en France, Paris, Desclée, 1988; B. MASSIGNON, Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l'école publique en France, in Social Compass, n. 47/2000, pp. 353-366; D. BORNE, Les principes républicains: signification et portée, la laïcité, in Cahiers français, n° 336, gennaio-febbraio 2007, pp. 67-70; MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, Guide républicain. L'idée républicaine aujourd'hui, Delagrave, 2004; JEAN LOUIS DEBRÉ, La laïcité à l'école. Un principe républicain à réaffirmer. Rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, presidée par JEAN LOUIS DEBRÉ, Paris, 2004; PAOLO CAVANA, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, Giappichelli, Torino, 2004.

## **Spagna**

### **Juzgado de lo Contencioso – Administrativo n. 2 de Valladolid, 288/2008, 14 novembre 2008**

#### **Simbolo religioso – Crocifisso – Scuola – Libertà religiosa – Laicità**

*L'esposizione del crocifisso all'interno di un edificio scolastico destinato all'insegnamento pubblico di soggetti minori è in aperta violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza) e 16.1 (libertà religiosa) della Costituzione spagnola. L'aconfessionalità dello Stato implica una visione più stringente della libertà religiosa poiché implica la neutralità dello Stato di fronte alle confessioni religiose e, in generale, di fronte al fenomeno religioso. Tale simbolo deve, dunque, essere rimosso poiché, al di là della valenza storico-culturale, continua ad avere un chiaro significato religioso. La presenza all'interno di istituto scolastico pubblico viola il diritto ad una libera formazione della coscienza religiosa<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Precedenti giurisprudenziali. Tribunal Constitucional, 24/1982, 13 may 1982; Due principi fondamentali determinano l'attitudine dello Stato verso il fenomeno religioso: la tutela della libertà religiosa ed il principio di egualianza che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Tribunal Constitucional, 154/2002, 18 julio 2002: L'apparizione di conflitti giuridici in ragione delle credenze religiose non può esistere in una società che proclama la libertà di religione e di culto così come la laicità dello Stato. Taled istrutto si estende alla libertà religiosa dei minori. Riferimenti dottrinali: con attenzione alla situazione italiana cfr. per tutti AA.VV., *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BRIN – G. BRUNELLI -A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Torino, Giappichelli, 2004.

## **Regno Unito - Employment Appeal Tribunal, 0123\_08\_2011, 20 novembre 2008, Eweida v. British Airways**

### **Discriminazione religiosa – Discriminazione sul luogo di lavoro - Simboli religiosi – Obbligo di indossare una uniforme – Libertà religiosa**

**Fonte:** [www.bailii.org/uk/cases](http://www.bailii.org/uk/cases)

*Il codice aziendale che prevede l'obbligo di indossare una divisa sul posto di lavoro e che ammette soltanto l'uso di quei simboli religiosi "obbligatori", non crea alcuna discriminazione nei confronti di dipendenti di diverso credo.*

*La ricorrente, una dipendente della British Airways, veniva allontanata dal lavoro per essersi rifiutata di osservare il Regolamento aziendale, che le vietava di portare al collo un crocefisso, simbolo della religione cristiana. Il Regolamento aziendale, in particolare, ammetteva che venissero indossati solo quei segni di appartenenza religiosa che non fossero particolarmente visibili. L'unica ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso l'uso di simboli religiosi "visibili" si ha quando il loro uso sia prescritto da testi sacri, non sia possibile indossarli sotto l'uniforme e vi sia stata l'approvazione del superiore. Rispetto a queste condizioni, la ricorrente lamentava la differenza di trattamento tra cristiani e non cristiani, e sosteneva di essere vittima di discriminazione indiretta sulla base dell'Employment Equality (Religion or Belief) Regulations del 2003.*

*Il Tribunale d'Appello del Lavoro, confermando il giudizio di I grado, ha invece escluso la sussistenza della discriminazione indiretta, poiché la situazione di svantaggio lamentata dalla ricorrente non coinvolgeva il gruppo cristiano di appartenenza, ma soltanto lei. Inoltre, secondo i Giudici, la scelta di indossare il crocefisso al collo non è obbligatoriamente prescritto dalla religione cristiana, ma frutto di una scelta personale<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Precedenti giurisprudenziali. R (on the application of Watkins Singh) v. Aberdare Girl's High School Governor 2008 EWHC 1865: Una studentessa Sikh veniva allontanata dalla scuola per essersi rifiutata di togliere durante le lezioni il Kara, un bracciale che è simbolo di appartenenza religiosa, contrariamente a quanto stabilito nel Regolamento scolastico. La High Court ha accolto il ricorso della giovane studentessa, perché il divieto della scuola ha creato un "particolare svantaggio" ai danni della ragazza e della comunità Sikh, verificandosi le condizioni per la sussistenza di una discriminazione indiretta per motivi religiosi. Azmi v. Kirklees Metropolitan Council 2007 UK Employment Appeal Tribunal 0009, 30 marzo 2007: La sospensione da una Primary School di una insegnante di religione musulmana, che indossava il niqab durante le lezioni, non costituisce una discriminazione diretta, dal momento che la misura è stata adottata non sulla base di motivazioni religiose, ma perché l'abito era inappropriato per l'insegnamento scolastico. Secondo il Tribunale, infatti, se una insegnante non musulmana avesse indossato un velo che le copriva interamente il viso per motivi diversi dalla religione, sarebbe stata comunque allontanata dalla scuola. Il Tribunale d'Appello, inoltre, pur ammettendo che la disposizione scolastica possa causare una discriminazione indiretta, ha comunque ritenuto che l'allontanamento dalla scuola e l'invito a non indossare il niqab fossero legittimi rispetto allo scopo da

---

perseguire, cioè il supremo interesse dell'educazione e dell'insegnamento dei giovani alunni. R (on the application of Lydia Playfoot) v. Governing Body of Millais School 2007 EWHC 1698 (Admin.) 16 luglio 2007: Il ricorso è presentato da una studentessa di religione cristiana, Lydia Playfoot, a cui non era permesso dal Regolamento scolastico di indossare "l'anello di castità", considerato dalla sua chiesa di appartenenza, un simbolo religioso, di impegno alla castità. La studentessa sosteneva che la decisione della scuola costituiva una violazione del suo diritto alla manifestazione della libertà religiosa, in base all'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, la studentessa sosteneva di subire una discriminazione, in base all'art. 14 della CEDU, dal momento che era permesso alle studentesse musulmane e Sikh di indossare i copricapi e i gioielli, simboli della loro appartenenza religiosa. La High Court ha respinto il ricorso, escludendo qualsiasi forma di discriminazione e violazione dei diritti fondamentali, perché l'uso dell'anello di castità non è obbligatorio per i cristiani e non è intimamente legato alla fede religiosa. Riferimenti dottrinali: LUCY VICKERS, *Religious freedom, religious discrimination and the workplace*, Oxford, Hart, 2008; NICHOLAS GIBSON, *Faith in the Courts: Religious dress and Human rights*, in *The Cambridge Law Journal*, 2007, III, p. 657- 697; AILEEN MCCOLGAN, *Discrimination Law, Text, Cases and materials*, Oxford, Hart Publishing, 2005; AILEEN MCCOLGAN, *Achieving Equality at work*, Londra, Institute of Employment Rights, 2003; JIJA PASQUALI CERIOLI, *Il divieto di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro: riflessioni critiche*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2005, I, p. 93 ss.